

Bruxelles, 25 novembre 2025
(OR. en)

15106/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2025/0342(NLE)

ECOFIN 1484
UEM 537
FIN 1322
EIB
ECB

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

Riforma 4.1 Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico

L'attuale quadro normativo e la frammentazione esistente a livello gestionale hanno un impatto negativo sulla capacità di pianificare e realizzare investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico.

L'obiettivo di questa riforma è semplificare e rendere più efficace il quadro giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacità sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti entro i tempi fissati inizialmente.

Le principali misure previste per conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; ii) la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenterà la proposta di riforma relativa al settore dell'approvvigionamento idrico.

Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico

La misura mira a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue e ad aumentare la sicurezza e la resilienza della rete, anche in relazione alla capacità di trasporto dell'acqua. La misura consiste in lavori sull'infrastruttura idrica primaria su tutto il territorio nazionale.

Investimento 4.2. Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

La finalità dell'investimento è ridurre la perdita di acqua potabile. La misura consiste nel potenziamento e nell'ammodernamento delle reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete (distrettualizzazione delle reti idriche).

Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

La finalità della misura è aumentare l'efficienza dei sistemi di irrigazione attraverso la digitalizzazione e interventi infrastrutturali per un settore agricolo più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici.

Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione

La finalità della misura è ridurre la debolezza dei sistemi idrici italiani per quanto riguarda la rete fognaria e la depurazione delle acque reflue, e il numero di agglomerati con sistemi fognari e di depurazione deboli. La misura consiste in interventi volti a rendere più efficiente la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e nelle acque interne.

Investimento 4.5. - Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche

La misura consiste in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni inteso a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore della gestione delle risorse idriche in Italia. Il regime opera erogando sovvenzioni per colmare il divario di redditività direttamente al settore privato e a soggetti del settore pubblico che svolgono attività analoghe.

Il regime sarà gestito da Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto attuatore e include la seguente linea di prodotto:

- una sovvenzione per colmare il divario di redditività, destinata a coprire il deficit di finanziamento dei progetti infrastrutturali nel settore della gestione delle risorse idriche. La sovvenzione deve servire a finanziare una parte dell'investimento complessivo, al fine di garantire l'idoneità del progetto al finanziamento bancario. La struttura delle sovvenzioni incentiva la razionalizzazione e l'aggregazione dei fornitori di servizi idrici istituendo un meccanismo di ricompensa.

Al fine di realizzare l'investimento in questo regime, l'Italia e Invitalia S.p.A. firmano un accordo attuativo che include i contenuti illustrati di seguito.

1. La descrizione del processo decisionale del regime: la decisione finale di aggiudicazione del regime è adottata da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente pertinente ed è approvata a maggioranza dai membri, che sono indipendenti dal governo.

2. I requisiti fondamentali della politica di sovvenzione associata comprendono gli elementi illustrati di seguito:

- a. la descrizione delle sovvenzioni erogate e dei beneficiari finali ammissibili; I beneficiari finali sono, in linea di principio, imprese a partecipazione privata. In linea con il principio di non discriminazione, anche gli enti pubblici che svolgono attività analoghe a quelle dei soggetti privati che beneficiano del regime potrebbero essere accettati come beneficiari finali;
- b. il requisito secondo cui tutti gli investimenti finanziati devono essere economicamente sostenibili;
- c. l'obbligo di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui agli orientamenti tecnici DNSH (2021/C58/01). In particolare, la politica di sovvenzione esclude dall'ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle⁷⁰. Inoltre la politica di sovvenzione associata prevede l'obbligo di escludere dal finanziamento: gli investimenti che comportano la costruzione di nuove dighe; gli investimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- d. il divieto per i beneficiari finali del regime di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo.

3. L'importo coperto dall'accordo attuativo, la struttura tariffaria per il soggetto attuatore e l'obbligo di utilizzare gli eventuali proventi non utilizzati del regime, anche dopo il 2026, per le stesse finalità strategiche.

⁷⁰ Ad eccezione di attività e attivi nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

4. Requisiti e obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo, tra cui:

- a. la descrizione del sistema di monitoraggio del soggetto attuatore per riferire in merito alla sovvenzione mobilitata;
 - b. la descrizione delle procedure del soggetto attuatore che garantiscono la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione e conflitti di interessi;
 - c. l'obbligo di verificare l'ammissibilità di ciascuna operazione rispetto ai requisiti stabiliti nell'accordo attuativo prima di concedere una sovvenzione a un'operazione;
 - d. l'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit di Invitalia S.p.A. Tali audit verificano: i) che i sistemi di controllo siano efficaci, anche per l'individuazione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi; ii) il rispetto del principio DNSH, delle norme in materia di aiuti di Stato e dei requisiti relativi agli obiettivi climatici; e iii) l'osservanza, da parte dei beneficiari finali del regime, del divieto di ricevere sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire lo stesso costo. Gli audit verificano inoltre la legalità delle operazioni e il rispetto delle condizioni dell'accordo attuativo e delle convezioni di sovvenzione applicabili.
4. Requisiti relativi agli investimenti a favore del clima effettuati dal soggetto attuatore: almeno 400 000 000 di EUR di investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità dell'allegato VI del regolamento RRF⁷¹.

G.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

⁷¹ I beneficiari finali associati a progetti specifici sono tenuti a fornire una giustificazione del campo d'intervento selezionato per ciascun progetto sostenuto, unitamente a una descrizione del progetto, ai fini del calcolo del contributo climatico. Ai fini del calcolo del contributo climatico, i beneficiari finali di strumenti rappresentativi di equity, quasi-equity, obbligazioni societarie o strumenti equivalenti non destinati a progetti specifici forniscono una giustificazione per il campo o i campi d'intervento selezionati. Il soggetto attuatore è inoltre tenuto a presentare allo Stato membro una relazione semestrale sull'attuazione di ciascun progetto/attività.

										<p>in "fabbriche verdi" che riutilizzano le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali.</p> <p>Questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, l'incenerimento dei fanghi non è ammissibile.</p>
M2C4-38	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Abitanti equivalenti che beneficiano di interventi fognari e di depurazione	N/A	Numero	0	3 750 000	T1	2026	Rilascio di certificati di completamento dei lavori per interventi sulla rete fognaria e di trattamento delle acque reflue urbane in agglomerati che coprono almeno 3 750 000 abitanti equivalenti (a.e.), di cui almeno 1 209 000 a.e. in agglomerati sottoposti a procedura di infrazione per inosservanza della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, confermato dalla relazione di un ingegnere indipendente
M2C4-39	Investimento 4.5 - Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche	Traguardo	Accordo attuativo	Entrata in vigore dell'accordo attuativo	N/A	N/A	N/A	T2	2026	Entrata in vigore dell'accordo attuativo.
M2C4-40	Investimento 4.5 - Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche	Obiettivo	Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali e completamento dell'investimento	N/A	Percentuale (%)	0 %	100 %	T2	2026	<p>Conclusione da parte di Invitalia S.p.A. di convenzioni di sovvenzione aventi valore giuridico con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). Applicando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF, almeno il 40 % di tale finanziamento deve contribuire agli obiettivi climatici.</p> <p>L'Italia trasferisce 1 000 000 000 di EUR a Invitalia S.p.A. per lo strumento.</p>

G.4. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del prestito

Bruxelles, 26 novembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0342 (NLE)

15106/25
ADD 1 COR 1

ECOFIN 1484
UEM 537
FIN 1322
ECB
EIB

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Nel documento ST 15106/25 ADD 1,

a pagina 510, prima riga "M2C4-40", ultima cella,

anziché: "Conclusione da parte di Invitalia S.p.A. di convenzioni di sovvenzione aventi valore giuridico con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). Applicando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF, almeno il 40 % di tale finanziamento deve contribuire agli obiettivi climatici. L'Italia trasferisce 1 200 000 000 di EUR a Invitalia S.p.A. per lo strumento."

si legga: "Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali e completamento dell'investimento."